

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9349 Anno 2018 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Relatore: DI MARZIO MAURO
Data pubblicazione: 16/04/2018

ORDINANZA

CUTCI

sul ricorso 29098-2016 proposto da:

CECCHI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso lo studio dell'avvocato MONICA BATTAGLIA, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO CIPOLLARO, SABRINA GENERINI;

- ricorrente -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO COLLI ALTI COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 10, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAPECCI, rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELE GRECO;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro







CECCHI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso lo studio dell'avvocato MONICA BATTAGLIA, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO CIPOLLARO, SABRINA GENERINI;

- controricorrente a controricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 1707/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

ly

RILEVATO CHE

1. — Con sentenza del 19 ottobre 2016 la Corte d'appello di Firenze, riformando la pronuncia del locale Tribunale in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Fallimento Colli Alti Costruzioni S.r.l. nei confronti di Cecchi Paolo, la cui domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di vendita immobiliare era stata respinta, con accoglimento della domanda riconvenzionale svolta in via subordinata dal Fallimento e diretta alla dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento del promittente acquirente per mancato pagamento del saldo prezzo, ed accogliendo la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dalla procedura in via principale, ha dichiarato legittimo lo scioglimento del contratto preliminare di vendita ai sensi dell'articolo 72 della legge fallimentare, regolando le spese di lite.

2. — Per la cassazione della sentenza Cecchi Paolo ha proposto ricorso per tre motivi.

Ric. 2016 n. 29098 sez. M1 - ud. 13-02-2018 -2-





il Fallimento ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato.

CONSIDERATO CHE

3. — Il primo motivo del ricorso principale denuncia: «Violazione o, comunque, falsa applicazione del combinato disposto dei commi 1 e 8 dell'art. 72 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificati dall'art. 4 D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nonché dei principi generali dell'ordinamento di cui agli artt. 2652, co. 1, n. 2. c.c. e 2932 c.c.. Conseguente illegittimità della pronuncia della corte di appello di Firenze che viene censurata ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.».

Il secondo motivo dello stesso ricorso denuncia: «Violazione o, comunque, falsa applicazione del combinato disposto dei commi 1 e 8 dell'art. 72 R.D. 16 marzo 1042, n. 267, così come modificati dall'art. 4 D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nonché dei principi generali dell'ordinamento di cui agli artt. 2652, co. 1, n. 2. c.c. e 2932 c.c.. Nullità della sentenza per omessa motivazione ex artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c.. Conseguente illegittimità della pronuncia della corte di appello di Firenze che viene censurata ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.».

Il terzo motivo è rubricato: «In via consequenziale, l'omesso esame dell'appello principale, quindi, su di un fatto decisivo per il giudizio è stato oggetto di discussione tra le parti. Consequente illegittimità della pronuncia della corte di appello di Firenze censurata durata ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.».

Il ricorso incidentale condizionato è volto alla riproposizione delle conclusioni di rigetto dell'appello principale, proposto dal Cecchi al fine di demolire la decisione di risoluzione del contratto per inadempimento.

RITENUTO CHE

Ric. 2016 n. 29098 sez. M1 - ud. 13-02-2018



ly



- 4. Il Collegio ha disposto l'adozione della modalità di motivazione semplificata.
- 5. Il ricorso principale è fondato nei limiti che seguono.
- 5.1. È fondato il primo motivo.

Il tema del contendere verte sulla questione della sussistenza della facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare di compravendita ai sensi dell'articolo 72 della legge fallimentare in presenza della trascrizione della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ma in assenza della trascrizione del preliminare prevista dall'ottavo comma del citato articolo 72.

La questione è stata ampiamente chiarita dalla giurisprudenza di questa Corte, peraltro in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata. È stato anche di recente ribadito che se la domanda ex art. 2932 c.c. è stata trascritta anteriormente alla sentenza dichiarativa di fallimento si determina ex art. 2652 c.c. l'effetto dell'opponibilità della trascrizione anteriore (art. 45 l.fall.) al fallimento. La portata del principio non può essere vanificata dalla sentenza di rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. che si fondi sul riconosciuto diritto del curatore di manifestare la volontà di sciogliersi dal preliminare così vanificando l'opponibilità della predetta trascrizione, dovendo essere verificato il diritto dei promissari acquirenti secondo la disciplina generale applicabile e non postulandone l'impedimento a causa dell'esercizio della facoltà ex art. 72 l.fall. (Cass. 5 settembre 2016, n. 17627). Ciò sulla scia di Cass. S.U. 18131 del 2015 che in motivazione così si esprime: «Il curatore in ipotesi di domanda di esecuzione in forma specifica proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore e riassunta nei confronti del curatore - parte del giudizio L. Fall., ex art.

Ric, 2016 n. 29098 sez. M1 - ud. 13-02-2018

-4-





43, ma terzo in relazione al rapporto controverso - mantiene senza dubbio la titolarità del potere di scioglimento dal contratto sulla base di quanto gli riconosce la L. Fall., art. 72. Ma - ed è ciò che rileva ai fini che qui interessano - se la domanda sia stata trascritta prima del fallimento, l'esercizio del diritto di scioglimento da parte del curatore non è opponibile nei confronti di quell'attore promissario acquirente a norma dell'art. 2652 c.c., n. 2. Ciò che vuol dire che la domanda ex art. 2932 - trascritta prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese - non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare: gli impedisce, piuttosto, di recedere con effetti nei confronti del promissorio acquirente che una tale domanda ha proposto». Tale opponibilità potrà cessare ove la domanda sia respinta ma non in virtù dell'applicazione di una norma, l'articolo 72 citato, nella specie non applicabile.

4

5.2. — Il secondo motivo è assorbito.

5.3. — Il terzo motivo è inammissibile, dal momento che la Corte territoriale non ha punto esaminato l'appello principale volto a censurare la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento del Cecchi, appello principale che ha espressamente giudicato assorbito, quantunque in dispositivo abbia poi impropriamente adottato una pronuncia di rigetto: di guisa che manca al riguardo il presupposto della soccombenza quale condizione necessaria alla legittimazione all'impugnazione.

6. — Anche il ricorso incidentale è inammissibile.

Ed infatti, poiché la legittimazione all'impugnazione è data dalla soccombenza, la parte vittoriosa in appello, quale nel caso in esame il Fallimento, non può ricorrere per cassazione, neppure in via Ric. 2016 n. 29098 sez. M1 - ud. 13-02-2018





incidentale e subordinata al mancato rigetto del ricorso principale, contro l'omessa decisione di questioni, intanto non esaminate dal giudice di merito in quanto ritenute assorbite nell'accoglimento delle altre ragioni. Implicando, peraltro, l'assorbimento astensione dal giudizio, che appare superfluo, l'accoglimento del ricorso proposto dalla parte soccombente rimuove la causa di tale superfluità e legittima alla nuova prospettazione di dette questioni al giudice del rinvio (Cass. 8 giugno 1981, n. 3697; di recente v. Cass. 5 gennaio 2017, n. 134).

M

7. — In definitiva la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte d'appello di l'irenze in diversa composizione che si atterrà a quanto indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e dichiara inammissibile il terzo motivo ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 13 febbraio 2018.

Il presidente

